

BOZZE DI STAMPA
26 luglio 2016
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (2287)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».

2.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*«a-bis) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificialmente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross* mediale, alla serialità ripetuta».*

2.5

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

b-ter) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

2.200

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera «b-bis») sostituire le parole: «ovvero "film di ricerca e sperimentazione":», con le seguenti: «"film a prevalente finalità culturale comprendenti anche i film di ricerca e sperimentazione"».

2.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera «b-bis»), sostituire la parola: «meno» con la seguente: «scarsamente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge».

2.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera «b-bis)», inserire la seguente:

«b-ter) "film difficile": l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse economiche dal mercato per la sua realizzazione».

2.203

BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera «b-bis)», inserire la seguente:

«b-ter. "Film documentario", ovvero opera audiovisiva finalizzata all'informazione e alla diffusione di massa con specifici contenuti che documentino uno o più aspetti a livello storico, scientifico, artistico, culturale, territoriale e tecnologico».

2.300

LIUZZI

Al comma 1, lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «percentuale annua maggioritaria di film d'essai», *inserire le seguenti:* «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;

2) *dopo le parole:* «programmazione qualificata delle sale d'essai» *aggiungere le seguenti:* «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2.204

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera «g-ter)», sopprimere le parole da: «variabile» fino a: «d'essai».

2.9

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

2.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera «p-ter)», dopo le parole: «l'istituzione» inserire con le seguenti: «avente personalità giuridica e natura istituzionale».

2.206

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera «p-ter)», dopo le parole: «che persegue» inserire la seguente: «gratuitamente».

2.207

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera «p-ter)», sostituire le parole da: «fornisce supporto» sino alla fine della lettera con le seguenti: «contribuisce a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

2.208

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera «p-ter)», dopo la parola: «assistenza» inserire le seguenti: «alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionale e internazionali e».

2.209

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera «p-ter)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo ogni altra istituzione o centro culturale affinché sviluppi e mantenga particolare attenzione per la fruizione culturale del prodotto audiovisivo nel suo complesso.».

2.210

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera «p-ter)», aggiungere la seguente:

«p-quater) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

p-quinquies) "associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *p-quater)* e *p-quinquies)* possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o di smesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai

benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici»;

– *All'articolo 25, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «intesi come associazioni» sino alla fine della lettera con le seguenti: «come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p-quater)».*

ORDINI DEL GIORNO

G2.300

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto enumera, da un punto di vista tassonomico, le «definizioni» che hanno utilità e rispondenza nel dispositivo normativo, o che comunque ne costituiscono l'immediato, sebbene indiretto, riferimento;

considerato che:

la necessità di classificare e di stabilire parametri stringenti si coniuga a una certa dose di approssimazione circa alcune definizioni, dovuta sostanzialmente o almeno in parte – com'è nel caso del «film documentario» – alla rapida e insistita trasformazione dell'oggetto stesso, della natura del documentario, cioè, sospesa in un amplissimo ventaglio di possibilità fra inchiesta e *reportage*, ma anche alla trasformazione posta in atto dai nuovi media, e attraverso rinnovati mezzi espressivi e nuovi linguaggi, nonché all'originalità e sperimentazione di cui tali linguaggi sono parte integrante;

valutato altresì che:

fin dal 1989 la prima direttiva europea sulle attività televisive (direttiva 89/552/CE e successive modificazioni e integrazioni) aveva rilevato l'importanza della produzione indipendente quale mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e per la costituzione di piccole e medie imprese nel settore;

in particolare le produzioni indipendenti assolvono a una funzione di contrapposizione verso forme di monopolio o di gestione controllata da un numero limitato di soggetti, stimolano nuove fonti di produzione cinematografica e audiovisiva e offrono nuovi sbocchi per talenti creativi;

impegna il Governo:

a fornire una definizione articolata e conforme al dettato normativo, sebbene specificamente diversificata nelle sue possibili declinazioni, di «film documentario»;

a fornire, nel medesimo tempo, una definizione articolata e coerente – in conformità agli aggiornamenti normativi previsti nella legislazione europea – di «produttore indipendente», tenendo conto di alcuni parametri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti a una stessa emittente e la proprietà dei diritti.

G2.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo,

premesso che:

nel testo approvato dalla Commissione, con riferimento all'articolo 2, lettera *g-ter*, viene introdotta la definizione di sala d'essai. Tuttavia tale definizione è in via normativa subordinata, sia direttamente sia indirettamente, a due diversi parametri: direttamente perché sala d'essai si definisce l'esercizio «che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività»; indirettamente perché i «criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai» vengono demandati a un decreto del Ministro, senza che peraltro sia stabilito un termine per l'emanazione dello stesso;

considerato che:

il calcolo della percentuale maggioritaria di film d'essai dovrebbe avvenire su base «settimanale» e non – come è avvenuto finora – sulla base della programmazione «giornaliera». Con l'introduzione della percentuale calcolata settimanalmente si potrebbe, infatti, porre rimedio alla tendenza che aiuta il cinema d'essai a singhiozzo, non nei giorni di maggior afflusso del pubblico, come in particolare nell'arco del fine settimana quando la programmazione è basata esclusivamente su prodotti commerciali di largo consumo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare una definizione di «sala d'essai» in base alla quale sia stabilito ch'essa corrisponda a una sala cinematografica che programma film d'essai per almeno il 70 per cento delle settimane di effettiva programmazione cinematografica annuale, e in cui la quota di programmazione possa essere ridotta al 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti; nonché che – all'interno delle percentuali sopradescritte – quota parte dei giorni di programmazione sia ri-

servata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

3.200

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «percorsi formativi», aggiungere la seguente: «qualificati».

3.3

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e ricono-

sciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

3.7

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorire l'utilizzo didattico nelle scuole;».

3.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

3.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audio-descrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

3.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

«*f-ter*) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne l'integrazione e la mediazione. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, alle parole: «sentito il Consiglio superiore» premettere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter) della presente legge.».

3.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), inserire la seguente:

«*f-ter*) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».

3.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

«*f-ter*) propone politiche della diversità miranti ad ampliare e a rendere più inclusiva e plurale la platea di attori e pubblici».

3.204

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

«f-ter). Riserva la dovuta attenzione alle opere creative e di comunicazione che intendano aprire nuove strade nella concezione e nella distribuzione dei prodotti».

Art. 4.

4.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, dopo le parole: «possono sostenere» aggiungere le seguenti: «secondo una prospettiva nazionale unitaria, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge, azioni di alfabetizzazione, nonché».

Art. 5.

5.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».

ORDINE DEL GIORNO

G5.300

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

l'articolo 5, riguardante la nazionalità italiana delle opere, stabilisce testualmente che:

«1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione»;

considerato che:

la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);

il patrimonio culturale di un Paese – sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale e linguistica di un popolo – rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti;

in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e culturale italiano manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana, e pertanto anche le opere cinematografiche ed audiovisive tese a tale scopo;

la «promozione» alla quale fa riferimento la Costituzione, non è, tuttavia, diretta solo a un bene già sorto e certificato, ma anche a un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per giunta immateriale, qual è la produzione cinematografica;

si evince chiaramente dal dettato costituzionale come la tutela dei beni culturali sia finalizzata all'arricchimento del singolo e quindi, attraverso di esso, divenga strumento indispensabile nell'elevare il livello complessivo di civiltà di tutti coloro che, in ordine all'identità culturale della Nazione, compongono la società;

rilevato che:

il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere sancito nel presente disegno di legge marginalizza, di fatto escludendoli, i «nuovi talenti» nonché le imprese impegnate nella promozione culturale del nostro prodotto, non prevedendo tale riconoscimento neppure nel dispositivo di «delega», laddove vengono enumerate e definite le disposizioni applicative;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di carattere normativo affinché – nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame – possa essere esteso il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera anche ai prodotti cinematografici e audiovisivi che promuovono in via diretta o mediata la storia, la cultura, l'arte, le bellezze paesaggistiche, il patrimonio eno-gastronomico, promuovendo e prevedendo specifici riconoscimenti ai giovani talenti che si distinguono proprio per tale sensibilità.

EMENDAMENTI

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis.

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

Art. 8.

8.2

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.4

MONTEVECCHI, SERRA

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.5

LIUZZI

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.8

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.9

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.10

LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «, sale teatrali» con le seguenti: «e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico,».

8.13

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

Sopprimere il comma 2.

8.14

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

8.15

LIUZZI

Sopprimere il comma 2.

8.17 (testo 2)

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.18

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.19

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

ORDINI DEL GIORNO

G8.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;

in particolare, l'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico deve promuovere una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate che siano al contempo collegate ai bacini di utenza e al territorio in cui sono collegate;

le sale cinematografiche sono e possono essere straordinari luoghi di aggregazione, in grado altresì di far convergere diverse discipline artistiche e di offrire prodotti culturali a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni ambientali e sociali;

appare dunque necessario limitare l'eccessiva presenza sul territorio delle grandi multisala, che rischiano di proporre un'offerta cinematografica appiattita su standard e modelli qualitativi univoci;

impegna il Governo:

ad assicurare la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale *d'essai*;

a promuovere una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

a garantire la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri

eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

ad assicurare il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

a promuovere lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

a garantire l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio.

G8.301

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»;

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;

l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

valutato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere – anche con interventi a carattere normativo – per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

G8.302

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali«;

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti *extra-filmici*, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;

l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella direttiva europea 2006/112/CE per i libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla direttiva europea 2006/112/CE, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G8.303

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premessi che:

l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche» prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni

e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

considerato che:

le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono – in specie per le realtà urbane contenute – centri di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-luoghi» dimenticati e abbandonati;

com'è noto, insidiate dagli *smartphone* e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'*home-video* – le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti di una cultura condivisa ormai scomparsa;

valutato che:

nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema;

impegna il Governo:

qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a considerare le sale cinematografiche – con particolare riferimento alle «monosale» e ai cinema *d'essai* – «presidi culturali»;

nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera *a*), del provvedimento in esame, ad adottare provvedimenti a carattere normativo volti a incentivare il potenziamento, la ristrutturazione, il rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-culturale, presenti nelle aree urbane di piccole

e medie dimensioni, attraverso forme mirate di agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.

G8.304

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 – «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), è volto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale cinematografiche»;

considerato che:

il cinema *d'essai* rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti cinematografici e audiovisivi;

il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri, in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla chiusura di numerosi esercizi cinematografici;

vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al mondo del cinema e della cultura in generale;

proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;

valutato che:

tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

G8.305

LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

la sala cinematografica rappresenta un luogo importante di socializzazione e il primo momento di incontro tra il cinema e il «suo» pubblico, il Governo si è meritoriamente impegnato con la «Card Giovani» a rilanciare il settore culturale tra le giovani generazioni quale antidoto alla paura generata dal terrorismo e che la sala cinematografica può assolvere a questo compito nel migliore dei modi per la sua stessa natura;

valutato che:

durante le audizioni svoltesi in Commissione Istruzione nell'ambito del disegno di legge n. 1835, recante «Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo» ogni soggetto audito, dai produttori agli autori, ha sottolineato che l'esercizio cinematografico è l'«anello» più in sofferenza di tutta la filiera cinema e che la netta maggioranza delle sale è in perdita con gravissime sofferenze in termini di sostenibilità economica;

considerato che:

la sala cinematografica continua ad essere vittima delle strutturali problematiche del settore: la principale è la stagione cinematografica «corta» che va da settembre a aprile, ma i costi per gli esercenti durano tutto l'anno e servono a dare lavoro e retribuzione ad oltre 10.000 fami-

glie, infine a causa delle scarse risorse stanziare anche la filiera ne ha risentito;

sottolineato, infine, che:

l'incremento della fiscalità locale è stato pari al 300 per cento (IMU/TASI/TARI) e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale poiché esse necessitano grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di comfort;

impegna il Governo:

a destinare, nell'ambito dei decreti attuativi della presente legge, una quota appropriata del «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» per poter permettere alle imprese del settore una programmazione a medio-termine degli investimenti strategici e funzionali allo sviluppo dell'esercizio cinematografico.

EMENDAMENTI

9.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «sui programmi di internazionalizzazione dell'industria» inserire la seguente: «cinematografica» e dopo le parole: «e la distribuzione internazionale delle opere» aggiungere la seguente: «cinematografiche e».

9.201

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera f-ter), dopo la parola: «promuove», aggiungere le seguenti: «e dà priorità».

9.202

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f-ter), dopo le parole: «programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «con il coinvolgimento specifico e qualificante degli effettivi detentori dei saperi professionali del settore.».

9.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f-ter) inserire la seguente:

«f-quater) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.204

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo i canoni condivisi da professionisti del settore di comprovata competenza ed esperienza».

ORDINI DEL GIORNO

G9.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»;

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame è intitolato alle «Funzioni statali», demandate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzate per vie generali alla promozione di iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;

fra le finalità previste dall'articolo 9 vi sono anche quelle di cui alla lettera *i*), laddove fra i compiti del Ministero vengono evidenziate «attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo»;

considerato che:

anche a fronte della grande trasformazione tecnologica e della naturale supremazia che si è andata rapidamente imponendo nel sistema della comunicazione, rispetto alla quale tanto il cinema e le modalità audiovisive quanto Internet e le diverse opportunità fornite dalla Rete sono assurti a strumenti privilegiati nella funzione di «raccontare» la realtà in sintonia con i tempi;

valutato che:

grazie a strumenti sempre più sofisticati e di larghissima diffusione, le fonti d'informazione si moltiplicano a discapito della conoscenza e della possibilità di un'analisi equanime ed equilibrata generando, in specie per i più giovani, disorientamento nella capacità critica di valutarle e comprenderle;

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine con continuità e impegno, in particolare nel mondo della scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e

dunque all'offerta formativa, affinché l'educazione all'immagine sia inserita nei programmi scolastici quale disciplina di studio.

G9.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

premesso che:

nel testo approvato dalla Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 3, è stabilito che la presente legge disciplini, fra l'altro, i «rapporti di lavoro nel settore»; fra le funzioni statali disciplinate dall'articolo 9, con riferimento al comma *f-bis*) nel testo approvato dalla Commissione, è stabilito altresì che la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane, avvenga in accordo «con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società, Istituto Luce-Cinecittà srl»; mentre al successivo comma *i-bis*), sempre dell'articolo 9, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo favorisce, in accordo col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo»;

considerato che:

la specificità dell'industria cinematografica italiana è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo;

valutato che:

sorta nel 1937, a distanza di poco più di un decennio dall'Istituto Luce, il sito di Cinecittà – che vide annoverate all'interno dei suoi teatri di posa produzioni significative – è divenuta fra gli anni Cinquanta e Sessanta un'industria di rilevanza economica per il Paese al punto da assurgere a riferimento per la cinematografia nazionale e internazionale;

nel 1997 – sulla scia delle teorie liberiste e delle «svendite» di pezzi importanti e strategici delle attività dello Stato che ne derivarono – si procedette alla privatizzazione di Cinecittà, se pur col vincolo di garantire la continuità della missione storica del complesso;

nacque così la «Cinecittà privata», la cui presidenza venne affidata a Luigi Abete. Questi – insieme con imprenditori quali Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle facenti parte del consiglio di amministrazione – non ha sviluppato un'adeguata politica commerciale e di investimenti, puntando piuttosto ad investimenti edilizi di dubbia utilità;

tale situazione ha spinto di fatto anche i clienti più affezionati a scegliere altri competitor. Ciò ha comportato un insistito assottigliamento fino alla temuta e progressiva sparizione di coloro che da anni prestavano la propria attività e che hanno visto compromesso il proprio futuro lavorativo: patrimonio professionale e manodopera altamente specializzata, operante presso gli studi di Cinecittà da generazioni;

fra il dicembre 2012 e il principio dell'anno successivo – raggiunto un accordo tra le parti sociali – è stato decretato l'impegno del Mibact per un piano di investimenti indirizzato al rilancio degli studios e al rafforzamento della produzione cinematografica in Italia. Per quanto riguarda Cinecittà Studios SpA e Cinecittà Luce srl – di contro a un contratto di solidarietà biennale per i lavoratori fino al gennaio del 2015, con una riduzione oraria del lavoro nella misura del 40 per cento – è stato varato un piano di investimenti pari a circa 7 milioni di euro finalizzato all'ammmodernamento dei teatri di posa e all'assunzione di nuove risorse;

tuttavia, nonostante l'accordo, gli storici studi cinematografici di Cinecittà non si sono risollepati dalle gravi condizioni di crisi in cui versano: non risulta, infatti, che l'annunciato investimento di 7 milioni di euro sia stato effettuato né che concretamente alcun progetto industriale di sviluppo sia stato presentato; da circa due anni, inoltre, esiste un'inadempienza contrattuale per il mancato pagamento di canoni di locazione per alcuni milioni di euro. Si può solo constatare, a compendio della situazione, che – al fine di evitare il collasso – Cinecittà abbia ottenuto:

- la possibilità di rateizzare in 8 anni il debito contratto verso l'Istituto Luce di 5 milioni di euro;

- l'impegno del Mibact a investire sul sito produttivo 7 milioni di euro;

- l'inserimento di 90 dipendenti nel programma con contratti di solidarietà biennali per abbattere il costo del lavoro per centinaia di migliaia di euro ogni anno;

- la riduzione del canone d'affitto da corrispondere al Mibact per centinaia di migliaia di euro l'anno in cambio della restituzione di quattro teatri di posa;

valutato infine che:

nel 2014 il fatturato relativo alla gestione del comparto di Cinecittà è stato di 7,5 milioni di euro, con 12 film, 108 lavoratori in solidarietà, 54 lavoratori dati in «affitto» a una società terza (la Deluxe) che tuttavia – con un bilancio in negativo pari a circa 4 milioni e mezzo di euro – è stata posta in liquidazione causando nell'immediato 3 licenziamenti e 38 lavoratori in cassa integrazione guadagni e immettendo un fattore fortemente destabilizzante per l'intero sistema;

il Mibact in più occasioni si è esplicitamente impegnato a lavorare per il rilancio di Cinecittà in base ad accordi che, se rispettati, consentirebbero di evitare la «solidarietà» dei lavoratori e di rilanciare la produzione cinematografica e la capacità occupazionale; tuttavia, gli Studios, un tempo tempio del cinema italiano ed internazionale, sono abbandonati

a se stessi come gli stessi lavoratori, con grave vulnus per il nostro patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a effettuare gli adeguati controlli di competenza sulla regolarità dell'amministrazione di Cinecittà Studios S.p.A. e ad adottare opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a reperire adeguati finanziamenti per risolvere lo stato di disavanzo che grava su Cinecittà Studios S.p.a. e, nel contempo, per rilanciare l'attività nell'interesse dei lavoratori e delle diverse professionalità e maestranze che vi operano e che contribuiscono all'eccellenza del settore, nonché per sostenere e salvaguardare un comparto strategico della cultura e del made in Italy e rilanciare l'economia e l'immagine del nostro Paese nel mondo.

EMENDAMENTI

Art. 9-bis.

9-bis.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHIONO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati.».

9-bis.201

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, la crescita nazionale e internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, nel rispetto della continuità occupazionale.».

9-bis.300

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti:

«aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.».

9-bis.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, vigilando in particolar modo circa l'accesso ai contributi da parte delle imprese indipendenti, le piccole e medie imprese cinematografiche, le monosale, le sale d'essai, nonché le sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche o da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

9-bis.301

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».*

9-bis.302

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale,».

9-bis.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» inserire le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9-bis.303

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9-bis.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento» inserire le seguenti: «al rispetto del principio del pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi e».

9-bis.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9-bis.304

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);

2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;

3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9-bis.305

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9-bis.206

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9-bis.306

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.».

9-bis.207

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «qualificazione professionale», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «, nonché di».

9-bis.208

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell'equilibrio di genere» inserire le seguenti: «e dell'espressione di un pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi».

9-bis.307

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9-bis.209

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tre membri», con le seguenti: «cinque membri».

9-bis.210

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dal Ministro», aggiungere le seguenti: «su proposta delle Commissioni parlamentari competenti».

9-bis.308

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9-bis.309

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9-bis.310

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9-bis.0.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza)

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche *on line* o telefonici».

Art. 10.

10.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Le medesime disposizioni» aggiungere le seguenti: «evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:».

10.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «incentivano» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni.».

10.202

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «crescita» inserire le seguenti: «legata al territorio di nuove produzioni,».

10.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.204

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «promuovono» inserire le seguenti: «l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore,».

10.205

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri – vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito; nonché per gli esercenti, circa le sale cinematografiche, per l'adeguamento e la dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali».

10.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», aggiungere le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell’ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

10.206

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa», con la seguente: «minore».

ORDINE DEL GIORNO

G10.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame definisce obiettivi e tipologie di intervento dello Stato volti al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali;

il Ministero dispone i necessari interventi finanziari sia per tramite di agevolazioni fiscali, attraverso forme di credito d'imposta, sia attraverso l'erogazione di contributi automatici, contributi selettivi nonché contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

considerato che:

appare necessario affrontare con determinazione alcune problematiche legate alle professioni e ai «mestieri» del cinema, che rischiano, pur dentro le regole dell'economia di mercato, di non vedere sufficientemente tutelata la propria professionalità;

valutato che:

accade per l'industria cinematografica, spesso in proporzioni allarmanti, quanto accade per altre produzioni industriali: la «delocalizzazione» all'estero di produzioni al fine di risparmiare e contenere i costi;

in tal modo si produce un doppio effetto penalizzante: sia perché si riducono gli spazi occupazionali nel nostro Paese tout court, sia perché, conseguentemente, non vi è alcuna garanzia che i soldi ottenuti a monte con un finanziamento vengano impiegati a valle per retribuire le maestranze italiane;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione degli opportuni meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo, che abbiano beneficiato dei contributi statali elencati in premessa, qualora, successivamente all'erogazione degli stessi,

delocalizzino all'estero la propria produzione, decadano dal beneficio stesso con l'obbligo di restituire i contributi ricevuti nel caso non impieghino almeno il 50 per cento del personale rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro impiegato alla data di assegnazione dell'incentivo.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».

11.6

D'ALÌ, BOCCHINO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «di cui agli articoli 24 e 25»;*
 - b) sostituire «al 15 per cento» con: «al 18 per cento»;*
 - c) sostituire: «18» con: «25».*
-

11.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 5, dopo le parole: «e 25», inserire le seguenti: «commi 1, lettere e, e-bis), f), h), 2 e 3, lettere a), b), c) e c-bis), nonché per i contributi automatici di cui agli articoli 21, 22 e 23», e sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento», e la parola: «18», con la seguente: «30».

11.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «25 per cento», e la cifra: «18», con la seguente: «30».

11.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 5, sostituire la parola: «18», con la seguente: «30».

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della presente legge».

11.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 5, sostituire le parole: «18 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e», sostituire le parole: «in particolare», con le seguenti: «in misura non inferiore al 30 per

cento», *e dopo le parole: «giovani autori», aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».*

ORDINE DEL GIORNO

G11.300

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premessò che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame istituisce il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

il riparto di detto Fondo – destinato al finanziamento degli interventi di cui alle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo (Finanziamento e fiscalità) del disegno di legge in oggetto – è demandato a un successivo decreto attuativo del Ministro, in base al quale sono suddivisi i diversi contributi in accordo alle rispettive tipologie individuate nel dettato normativo, nonché al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27;

valutato che:

appare necessario migliorare gli interventi strutturali a favore dell'esercizio cinematografico nel suo complesso, rendendo il più possibile stabile e certa la quota del Fondo destinata a tale esercizio per poter permettere alle imprese del settore una scelta di investimenti tanto strategici quanto indispensabili;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché quota parte delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del Capo terzo, al netto di quanto previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 26, sia destinata all'esercizio cinematografico; e affinché le risorse stanziare e riservate in favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo per

lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 17», inserire le seguenti: «, fermo restando che ai fini di detta ammissione viene valutata positivamente la presenza nel cast tecnico e/o artistico di persone aventi permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea».

Art. 13.

13.1 (testo 2)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» inserire le seguenti: «indipendenti».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale».

13.2

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».

13.3

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1° gennaio 2016».

13.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è», e sopprimere le parole da: «per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale», a: «che non siano opere audiovisive di produzione internazionale».

13.300

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

13.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:

«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».

Art. 14.

14.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «stabilita», a «indipendente», con le seguenti: «stabilita in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione in-

dipendente ovvero in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «stabilita», inserire la seguente: «, anche» e sostituire le parole: «ovvero in relazione alle», con le seguenti: «, con priorità per le».

14.202

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «e».

Art. 15.

15.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.2

LIUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.4

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di produzione».

Art. 16.

16.300

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «con particolare riferimento alle».

16.301

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «ad una aliquota massima», *fino a:* «opere italiane ed europee» *con le seguenti:* «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «opere audiovisive», inserire la seguente: «indipendenti».

16.302

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

Art. 17.

17.1

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».

Art. 19.

19.300

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

Art. 21.

21.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione, distribuzione e post-produzione».

21.2 (testo corretto)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sostituire le parole: «e distribuzione» con le seguenti: «, distribuzione e post produzione di fornitura di servizi cinematografici».

21.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. La destinazione dei contributi automatici avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) un terzo dei contributi da destinare a progetti con elevata capacità di copertura finanziaria;*
 - b) un terzo dei contributi da destinare a progetti con buona o media capacità di copertura finanziaria;*
 - c) un terzo dei contributi da destinare a progetti con media o bassa capacità di copertura finanziaria».*
-

21.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.».

Art. 22.

22.2 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» inserire le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

b) *dopo le parole: «e distribuzione» sopprimere la parola: «,nonché»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 , lettera a), sopprimere la parola: «anche».

22.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 , lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematogra-

fia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,».

22.5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 lettera c) alle parole: «i documentari» premettere le seguenti: «le opere cinematografiche e audiovisive scritte e/o dirette da donne, nel rispetto del principio delle pari opportunità,».

22.203

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «documentari» inserire le seguenti: «le opere sperimentali,».

22.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 , lettera c), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» inserire le seguenti: «indipendenti, ovvero».

Art. 23.

23.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».

Art. 24.

24.200

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la parola: «scrittura» inserire le seguenti: «e l'ideazione di prodotti originali».

24.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» inserire le seguenti: «e di animazione».

24.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».

24.10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» inserire le seguenti: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».

24.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra personalità di» inserire la seguente: «chiara» e dopo la parola: «fama» aggiungere la seguente: «anche».

24.202

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le qualità creativo-professionali».

24.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.».

24.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni».

24.16

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» inserire le seguenti: «, piccole e medie imprese».

24.17

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la parola: «imprese» con le seguenti: «piccole e medie imprese».

24.18

LIUZZI

Al comma 3, sostituire la parola: «imprese» con le seguenti: «piccole e medie imprese».

24.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati

alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».

24.21

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

24.22

MONTEVECCHI, SERRA

Sopprimere il comma 4.

ORDINE DEL GIORNO

G24.300

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

l'articolo 24, recante disposizioni in materia di «Contributi selettivi», delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi – distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli – per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive;

il comma 1 dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) Cinema e del *tax credit*;

l'articolo 24, al comma 4 prevede che: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza»;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, concernente le modalità di erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai predetti contributi, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 3 dell'articolo 22 aggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili

con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

valutato altresì che:

l'articolo 11, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il comma 3 del medesimo articolo 11, prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche – previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – e allocate presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

il decreto ministeriale 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio e impiego dei finanziamenti concessi;

con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, il Fondo viene ripartito annualmente tra le finalità indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo citato;

il decreto ministeriale 12 aprile 2007, indi il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, emanati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno dettato le «modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica». Da ultimo, con decreto ministeriale 15 gennaio 2016 sono state definite le «modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche»;

considerato che:

attualmente non risultano ancora restituiti al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche – previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, (il cui intero ammontare, a sua volta, verrà trasferito al Fondo di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame) – le quote parte dei contributi assegnati e non utilizzati negli anni precedenti alle imprese che ne hanno beneficiato, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita a norma dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza compatibili

con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

impegna il Governo:

nel quadro delle iniziative per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse destinate per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, a verificare con tempestività se siano sempre state regolarmente compiute le dovute restituzioni al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche destinato a confluire nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, entro l'anno finanziario in corso;

a favorire e incentivare il recupero delle eventuali somme ancora non restituite.

EMENDAMENTI

Art. 25.

25.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

25.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose» *a:* «competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato».

25.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

25.206

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.3 (testo corretto)

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.».

25.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».

25.207

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo la parola: «enti» aggiungere le seguenti: «di studio.».

ORDINI DEL GIORNO

G25.300

AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», premesso che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 «detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana possiede tutte le qualità per essere altamente competitiva in Europa e nel mondo: una grande tradizione, competenze, creatività;

l'accelerazione tecnologica che sta affrontando l'intero settore ha rilanciato nuove sfide ma ha anche costretto a investimenti finalizzati a un globale rinnovamento di strumentazioni e tecnologie vetuste o superate che ha coinvolto società e imprese a tutti i livelli;

pur troppo la crisi economica e un eccessivo assistenzialismo statale del settore, che spesso ha generato forme di clientelismo, hanno frenato un sano autonomo sviluppo del tessuto produttivo. È necessario, quindi, favorire la crescita qualitativa del comparto e dei prodotti audiovisivi sia in riferimento alla produzione industriale e indipendente italiana sia alle produzioni straniere che scelgono il nostro Paese per realizzare i loro progetti; troppo spesso, infatti, centri di eccellenza produttiva italiana sono falliti a causa della scarsa capacità di adeguamento al mercato e agli *standard* qualitativi in costante aggiornamento;

valutato che:

in seguito a una rapida e sempre più insistita innovazione tecnologica digitale – che ha reso accessibile su vasta scala tecnologie di ripresa e post produzione prima riservate a categorie più ristrette di operatori del settore –, insieme con il venir meno degli standard di qualità, data l'assenza di *feedback* qualitativi di mercato, molte «professionalità» del cinema sono entrate in crisi poiché troppo qualificate per il *target* qualitativo richiesto;

oggi è più che mai importante non chiudersi in risposte corporativistiche, inutili al fine di preservare le diverse professionalità in un mercato che non le richiede, con la costituzione di associazioni professionali che intendono definire e controllare l'accesso al mondo lavorativo cinematografico, certificando direttamente la professionalità dei lavoratori. Anche perché vi è un rischio altissimo che si profilino veri e propri centri di gestione clientelare delle certificazioni e quindi di uno status, vero o presunto, di «lavoratore autorizzato»;

valutato altresì che:

l'unico sistema per premiare la professionalità e aumentare la qualità del lavoro, è la richiesta stessa del mercato di prodotti di qualità, senza per questo negare l'importanza circa il riconoscimento e la definizione delle «professionalità del cinema», in specie quelle sorte da ultimo, di concerto con l'evoluzione tecnologica, in modo da renderle riconoscibili a livello formale, aggiornando la normativa del comparto e collegandole a un percorso di apprendistato che ne tuteli e ne valorizzi la specificità;

impegna il Governo:

a curare una formazione di qualità e a difendere i «mestieri» e le professionalità del cinema adottando misure, anche a carattere normativo, finalizzate a incoraggiare investimenti nel settore sostenendo misure di agevolazione fiscale destinate non solo a società di produzione ma anche e, in particolare, a società che offrono servizi quali noleggi, *service* tecnici, montaggio, post-produzione video e audio per favorire e agevolare la crescita qualitativa dell'intero comparto.

G25.301

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

valutato che:

il cinema italiano vive, attualmente, un insistito dualismo che contrappone l'aspetto commerciale, legato principalmente all'intrattenimento, a una produzione più ricercata, di particolare pregio tecnico, artistico e culturale; si tratta di un cinema animato soprattutto dall'impegno e dalla passione di giovani registi, spesso esordienti, impegnati nella realizzazione di cine-documentari che sostengono, promuovendone la qualità, il mondo del cinema e della cultura;

le opportunità offerte da questo particolare settore del cinema meritano di essere valorizzate e sostenute anche con la esplicita finalità di stabilire e alimentare una sintonia con il mondo della scuola, a vantaggio e nell'interesse soprattutto delle generazioni di studenti più giovani;

impegna il Governo:

a individuare e adottare fatta salva l'autonomia scolastica interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad avviare opportuni progetti, in sinergia con la cinematografia d'autore, al fine di valorizzare e incentivare le potenzialità didattiche delle opere filmiche e dei cine-documentari di pregio, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione formativa e didattica di rilevante valore culturale.

EMENDAMENTI

26.3

LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

26.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «presenti» aggiungere le seguenti: «nei centri storici e».

26.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.16 (testo corretto)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «dell'area di insediamento», inserire le seguenti: «nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».

26.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, al secondo periodo premettere il seguente: «Il decreto riconosce il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico».

26.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «particolari» inserire la seguente: «e prioritarie» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e nei centri storici, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

26.203

RUTA

Al comma 3. sostituire le parole: «15.000 abitanti», con le seguenti: «50.000 abitanti, prevedendo specifiche e ulteriori misure per le sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, sempre che siano distanti almeno 15 chilometri dalle città metropolitane».

26.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4-bis) dopo le parole: «centri culturali multifunzionali,» inserire le seguenti: «senza fini commerciali».

26.205

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» *con le seguenti:* «non prevedano alcuna volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, ma unicamente potenziali e minime».

26.206

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» *con la seguente:* «minime».

Art. 27

27.1

LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2017».

ORDINE DEL GIORNO

G27.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali,

premesso che:

il provvedimento in esame – secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 27 – ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale attraverso la previsione di un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 da assegnare principalmente a fondo perduto alle imprese di post-produzione italiane;

considerato che:

il comparto delle industrie tecniche e degli stabilimenti di post-produzione necessita complessivamente di un piano di investimenti straordinario, volto a garantire il loro potenziamento e adeguamento tecnologico oltre che strutturale, nonché la dotazione di licenze e software aggiornati e, infine, l'aggiornamento alle norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;

ritenuto che:

l'assegnazione delle risorse alle varie strutture che operano nel settore della post-produzione deve però avvenire non attraverso la logica del «contributo a fondo perduto», rivelatasi in passato del tutto fallimentare, bensì tenere conto di criteri e parametri stringenti di classificazione, fra cui: gli investimenti in innovazione tecnologica già effettuati, l'ampiezza degli spazi di cui può disporre la struttura, l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge, l'utilizzo di versioni di software e aggiornamenti con licenze originali, il numero di dipendenti e il grado di attenzione all'occupazione giovanile dimostrato dalla struttura, l'esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale e gli eventuali specifici premi ottenuti per la post-produzione, la dotazione di una seria progettualità sul breve-medio termine, nonché la previsione di un volume di investimenti adeguato ad assicurare un eccellente livello tecnologico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi, anche mediante intervento di carattere normativo, affinché le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale di post-produzione cinematografica e audiovisiva possano beneficiare di un programma di agevolazioni e contributi di carattere finanziario che tenga conto dei criteri e parametri di classificazione di cui in premessa.

EMENDAMENTI

27.0.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

Art. 27-bis.

27-bis.300

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 28.

28.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» aggiungere le seguenti: «della produzione, dell'esercizio e».

ORDINE DEL GIORNO

G28.300

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione «la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana attraversa ormai da molti anni una crisi molto seria, che ne mette seriamente a rischio la qualità del prodotto. Attualmente, infatti, l'industria cinematografica italiana è essenzialmente rappresentata dal duopolio Medusa e Rai Cinema, alle quali si affianca una miriade di case produttrici di piccole dimensioni, impegnate nella produzione di un volume importante di film cosiddetti *low budget*, spesso di discutibile qualità; tale situazione favorisce la permeabilità delle nostre sale cinematografiche da parte delle produzioni straniere: secondo, infatti, i dati 2015 diffusi dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) la quota di mercato del cinema italiano è passata dal 27,76 per cento del 2014 al 21,35 per cento del 2015. Di contro, si registra un incremento sostanziale, compreso fra il 49,65 per cento del 2014 e il 60,1 per cento del 2015 della quota di mercato del cinema statunitense, oltre che di quella inglese e francese, anche se con percentuali più contenute;

valutato che:

anche in passaggi ulteriori del provvedimento in esame si fa espressamente riferimento alla necessità di sostenere e valorizzare l'industria cinematografica italiana; si veda, ad esempio, la lettera *b*) al comma 1 dell'articolo 3 in cui si precisa che: «l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo favorisce il consolidarsi dell'industria cine-

matografica italiana nei suoi diversi settori», e quindi, poco oltre, alla lettera *h*) del medesimo comma in cui si «riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani»;

risulta, infine, viepiù importante – nella medesima ottica – quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 28, in cui «lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali»;

considerato inoltre che:

il sostegno all'industria cinematografica nazionale passa anche dalla valorizzazione dei nostri produttori indipendenti e dal riconoscimento del loro lavoro e delle loro produzioni, anche alla luce di quanto stabilito all'articolo 31 del disegno di legge che delega il Governo a realizzare una «Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi» che sia in grado di introdurre procedure più trasparenti in materia di programmazione di opere audiovisive italiane ed europee, rafforzi la concorrenza e favorisca una distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere maggiormente equa, anche mediante appositi accordi tra i fornitori di servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti;

impegna il Governo:

a prevedere un efficace programma di promozione e valorizzazione della produzione cinematografica italiana, anche attraverso la fissazione per le multisala cinematografiche di un obbligo di proiezione nell'intera giornata di almeno il 50 per cento di film e produzioni italiane e/o europee;

ad adottare misure stringenti, anche di carattere normativo, che favoriscano concretamente, in prospettiva concorrenziale, la diffusione di film e opere cinematografiche indipendenti, nazionali ed europee, da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti su frequenze terrestri o satellitari.

EMENDAMENTI

Art. 29.

29.200

LIUZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis). I titoli di coda di opere audiovisive e film sono parte integrante dell'opera cinematografica. Lo scorrere dei titoli con riferimento a tutte le componenti professionali, volontarie, logistiche, in forma singola o associata, agli enti coinvolti pubblici o privati, centrali e periferici, che hanno contribuito sul piano intellettuale, creativo, materiale alla realizzazione dell'opera cinematografica non può essere interrotta o parzialmente eliminata. È fatto obbligo alle emittenti pubbliche e private, durante la messa in onda, di attenersi al rispetto del principio di integrità dell'opera filmica mediante la citazione del lavoro dei tecnici, dei creativi, delle maestranze, dei luoghi utilizzati, delle collaborazioni mediante il riporto nei titoli di coda».

Art. 30.

30.2

GIRO

Al comma 1, dopo le parole: «della tutela dei minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

30.3

GIRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera *a)*, disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera *a)*, e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera *c)* accertati in via definitiva;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

30.6 (testo 2)

CENTINAIO, CONTE, MONTEVECCHI, LIUZZI, BLUNDO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» inserire le seguenti: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».

Art. 31-bis.

31-bis.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1 sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «in quanto compatibili» con le seguenti: «in ragione della specificità del comparto,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando l'impossibilità di prefigurare condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla normativa vigente».

31-bis.201

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31-bis.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31-bis.203

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

Art. 33.

33.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».

33.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

PROPOSTA DI STRALCIO

S34.1

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G34.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2287-A, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,

premesso che:

all'articolo 34 del suddetto disegno di legge, stralciato nel corso dell'esame, era inizialmente presente una delega al Governo per il codice dello Spettacolo che incidesse sui settori del teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi;

al comma 4, lettera *h*), dell'articolo 34 veniva disposto che i decreti legislativi del Governo di cui alla delega si attenessero ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui, per le attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali;

il tema della tutela del benessere animale anche all'intero del settore dello spettacolo e quindi dell'eliminazione del loro utilizzo nelle attività circensi è profondamente sentito all'interno della società, come dimostrato dal rapporto EURISPES del 2016, secondo il quale il 71 per cento dei cittadini italiani è contrario a tale pratica;

il tema è stato già oggetto di alcuni atti parlamentari. Si segnala, in tal senso che il 24 settembre 2013 l'Aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De Petris, Repetti, Cirinnà, Taverna, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi»;

è necessario attivarsi nell'immediato per garantire che nessun animale venga più maltrattato o utilizzato per attività degradanti, come spesso accade nelle attività circensi, prevedendo l'assoluta esclusione da qualsiasi forma di finanziamento pubblico per i circhi che ancora li utilizzano negli spettacoli;

il Governo ha sostenuto l'opportunità di un provvedimento sullo spettacolo separato dal presente disegno di legge;

impegna il Governo:

ad impegnarsi, con prossimi provvedimenti normativi, affinché non sia consentito l'utilizzo degli animali all'interno nelle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, prevedendo in parti colar modo l'esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.
